



TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedura da sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio del debitore n. 4/2021

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice delegato, dott. Pierpaolo Vincelli, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento *ex artt. 14 ter* e ss. L. 27 gennaio 2012, n. 3, iscritto al n. 4 del ruolo generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: Liquidazione del patrimonio di **CAMPISI RAFFAELE (C.F. CMPRFL68M08C352K)**, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Iiritano, con l'ausilio dell'OCC Avv. Carmelo Cosentino;

Visto il provvedimento del 21.3.2022 con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di liquidazione *ex art. 14 quinquies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3 della società CONSIGLI DI VIAGGI SNC (P.I.: 02125230793), di cui Raffaele Campisi e Danilo Parentela sono soci illimitatamente responsabili;

Letta la relazione particolareggiata del professionista;

Ritenuta la competenza del Tribunale adito;

Rilevato che sussistono per i ricorrenti i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della Legge n. 3/2012 cit., ed in particolare:

- non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è privo dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;

- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex* legge n. 3/2012 cit.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 9 commi 2 e 3, il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dalla legge regolatrice e la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati dall'Avv. Carmelo Cosentino, professionista nominato dal competente O.C.C.;

Ritenute sufficientemente circostanziate le cause dell'indebitamento e valutata positivamente la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente obbligazioni;

Assunto il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda, come risulta dalla relazione del professionista nominato dall'O.C.C.;

Evidenziato come, ai sensi dell'art. 14 ter legge n. 3/2012 cit., *“Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”*;

Considerato inoltre quanto segue:

- che il ricorrente, oltre ad essere socio dell'agenzia di viaggi, svolge attività libero - professionale, di cui non sussiste certezza in ordine ai proventi annui ricavati;
- che il ricorrente è coniugato, in regime di separazione dei beni, con Isabella Romeo insieme alla quale è genitore di due figli nati rispettivamente nell'anno 2008 e 2011;
- che l'istante ha ritenuto che il nucleo familiare ha necessità di circa €. 14.290,00 annuali;
- che le cause della crisi, secondo la prospettazione della ricorrente, possono imputarsi alla contrazione dei proventi derivanti dall'attività edilizia in cui il ricorrente opera, al debito personale nei confronti del MCC, oltre che, di riflesso, alla situazione debitoria della società CONSIGLI DI VIAGGI SNC (P.I.: 02125230793) in relazione alla quale è stato già emesso il citato provvedimento del 21.3.2022 di apertura della procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 , n. 3;

Rilevato che il ricorrente ha offerto alla procedura di liquidazione i seguenti beni: 1) 50% quote HCM (valore euro 73.836,00); 50% immobile Via Miraglia (valore euro 11.500,00); ed una somma annua di euro 20.000,00, per quattro anni, ricavabile dall'attività libero professionale espletata;

Rilevato che il ricorrente ha proposto, tenuto conto del presumibile valore di realizzo dei propri beni come sopra indicati ed inoltre dell'andamento della liquidazione della società CONSIGLI DI VIAGGI SNC (P.I.: 02125230793), la soddisfazione dei creditori per una somma di euro 149.336,00, esclusi i compensi per l'OCC, a fronte di una massa debitoria per euro 800.786,49, di cui euro 444.343,37 quali debiti personali, ed euro 356.443,12 quali debiti della società, a seguito della liquidazione dei beni sociali;

Rilevato come, secondo la prospettazione del gestore della crisi, *“Il sovraindebitato ha però dichiarato di aver partecipato alla costituzione di un fondo patrimoniale con il proprio coniuge, Romeo Isabella, e che tale operazione è oggetto di domanda revocatoria dinanzi al Tribunale di Catanzaro”*;

Considerato come ogni comportamento astrattamente suscettibile nella categoria di atto in frode ai creditori, sarà oggetto di successiva valutazione al fine della esdebitazione del debitore ai sensi dell'art. 14 *terdecies* L. 3/2012 cit. (così, Tribunale Lanciano, 27 ottobre 2021);

Considerato altresì come ai sensi dell'art. 14 *decies* L. n. 3/2012 cit., “*Il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile*”;

P.Q.M.

1. Dichiarata aperta la procedura di liquidazione *ex art. 14 quinquies* della legge 27 gennaio 2012, n. 3;
2. Nomina liquidatore l'Avv. Carmelo Cosentino, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 e già nominata O.C.C. nella procedura in oggetto, la quale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. n. 3/12 cit.;
3. Dispone, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2 lett. b), che fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non essendone prevista l'omologazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
- 4. Stabilisce che il ricorso e il presente decreto di apertura vengano pubblicati a cura del liquidatore e a spese del ricorrente nel Registro Imprese e sul sito internet del Tribunale di Catanzaro nell'apposita sezione;
- 5. Ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore e a spese del ricorrente, sui beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio dei debitori;
- 6. Ordina la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- ⑦ Fissa i limiti di cui all'art. 14 *ter*, comma 6, L. n. 3/2012 in € 1.190,83 mensili, somma aggiornata annualmente secondo gli indici Istat, escludendo detta somma dalla liquidazione;
8. Dà atto, ai sensi dell'art. 14 *undecies* L. 3/12, che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14 *ter*, costituiscano oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e che ai fini di cui sopra il debitore, in tal caso, integri l'inventario di cui all'articolo 14 *ter*, comma 3 L. 3/12;
9. Dispone che il Liquidatore depositi ogni sei mesi una relazione sull'attività compiuta al Giudice delegato;

10. Fa presente che il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14 *ter* è equiparato all'atto di pignoramento e che la durata massima della liquidazione è di quattro anni dalla presentazione della domanda.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte debitrice, nonché all'OCC e al liquidatore nominato.

Catanzaro, li 15 aprile 2022

Il Giudice
Pierpaolo Vincelli